

Udienza del 26/12/2013

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

N° 8564/12 R.G.
N° 1257 C. 1

N° 8564/2012 R.G.
26-2-13

dott. Nicola Greco, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

con il proc. dom. Avv.to Tea Del Vecchio, Via G. Abamonti, n. 1, Milano

.....RICORRENTE

contro

con il proc. dom. Avv.to Fernando Pepe, Corso XXII Marzo, n. 8, Milano

.....RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione sanzioni disciplinari conservative; impugnazione trasferimento; discriminazione di genere; demansionamento; danno alla professionalità, biologico; esistenziale; da stress lavoro correlato; indennità di cassa e di trasferimento.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 29.6.2012, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la
(nel prosieguo, per brevità, Banca), rassegnando le
seguenti conclusioni:

Nel merito

In via pregiudiziale

- accertare e dichiarare la nullità delle sanzioni disciplinari del richiamo scritto e del biasimo scritto comminate dalla Banca convenuta, poiché adottata in violazione dell'art. 7 legge 300/70, per mancata affissione del codice disciplinare;

In via principale:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare del richiamo scritto comminata dalla Banca convenuta con missiva del 24 giugno 2010, poiché adottata in violazione del principio di immediatezza del provvedimento e/o del diritto all'affidamento della lavoratrice e/o del principio di proporzionalità della sanzione, e, per l'effetto, annullare la sanzione o, in subordine, accertato il difetto di proporzionalità nella procedura disciplinare poi risoltasi con la comminazione del provvedimento di biasimo scritto, convertire, salvo gravame, lo stesso in altra sanzione disciplinare conservativa quale il rimprovero verbale;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare del biasimo scritto comminata dalla Banca convenuta con missiva del 9 settembre 2011, poiché adottata in violazione del principio di immediatezza del provvedimento e/o del diritto all'affidamento della lavoratrice e/o del principio di proporzionalità della sanzione, e, per l'effetto, annullare la sanzione o, in subordine, accertato il difetto di proporzionalità nella procedura disciplinare poi risoltasi con la comminazione del provvedimento di biasimo scritto, convertire, salvo gravame, lo stesso in altra sanzione disciplinare conservativa quale il rimprovero verbale;

- accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della sig.ra dalla filiale di Busnago (MI) alla filiale di Monza disposto con missiva del 08/08/2011 consegnata a mani alla ricorrente in data 09/08/2011 e con effetto dall'8 settembre 2011, in quanto discriminatorio per violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 198/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 5/2010, e/o ritorsivo e per l'effetto,

- ordinare alla Banca convenuta, ex art. 1453 cod. civ., l'esatto adempimento del contratto, riassegnando la ricorrente alla filiale di Busnago (MI);

- condannare la Banca convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento per la discriminazione subita la somma di Euro 60.261,48 o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.

In subordine rispetto alla precedente domanda:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della sig.ra dalla filiale di Busnago (MI) alla filiale di Monza avente effetto dall'8 settembre 2011, in quanto disposto in violazione dell'art. 2103 cod. civ., nonché delle norme del C.I.R. e del CCNL applicato, e per l'effetto,

- ordinare alla Banca convenuta, ex art. 1453 cod. civ., l'esatto adempimento del contratto, riassegnando la ricorrente alla filiale di Busnago (MI);

- accertare e dichiarare il diritto della signora alla corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 61 del CCNL di settore per tutto il periodo del disposto illegittimo trasferimento, e per l'effetto condannare la Banca convenuta a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro 10.000,00 o quella diversa che verrà stabilita da questo giudice, nonché le spese di trasporto sostenute quantificate in complessivi Euro 1.600,00;

- accertare e dichiarare che, a far data dal trasferimento presso la filiale di Masate ad oggi, la sig.ra è stata adibita a mansioni non equivalenti ed inferiori a quelle in precedenza svolte e dovute in base all'attuale inquadramento contrattuale della ricorrente, in violazione dell'art. 2103 c.c.; per l'effetto,

- condannare la Banca convenuta a corrispondere alla signora a titolo di risarcimento danni, tutti subiti, la somma di Euro 60.261,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale danno patrimoniale e non alla professionalità sub specie di danno esistenziale, biologico, da stress da lavoro correlato derivante dalla illegittima condotta tenuta dalla Banca convenuta o in quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- condannare la banca convenuta a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro 884,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale danno patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima omessa corresponsione dell'indennità di cassa dal mese di settembre 2011 sino al 14 febbraio 2011.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.mo giudice ritenesse valido ed efficace il trasferimento della lavoratrice da Busnago (MI) a Monza (BG), condannare la Banca convenuta a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro 10.000,00 a titolo di indennità di trasferta nonché le spese di trasporto sostenute pari ad Euro 1.600,00.

In ogni caso:

- condannare la Banca convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

Si è ritualmente costituita la parte resistente, che ha contestato quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.

Tentata senza esito la conciliazione delle parti; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di alcuna attività istruttoria (cfr. ordinanza riservata del 16-19.11.2012, con cui si è provveduto anche con riferimento all'istanza di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c.); concesso, su richiesta delle parti un rinvio a fini conciliativi; all'udienza di discussione del 26.3.2013, dato atto i procuratori della non percorribilità della via bonaria; all'esito della discussione dei difensori, che hanno concluso come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione – ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c. – del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Il ricorso è fondato solo in parte, dovendo quindi trovare accoglimento esclusivamente nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre,

[omissis]

[omissis]

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato due sanzioni disciplinari conservative comminate dalla Banca: in particolare, il *richiamo scritto* del 24.6.2010, applicato con riferimento ai fatti contestati con la lettera del 23.4.2010 (cfr. docc. nn. 8-10 del fascicolo attoreo) ed il *biasimo scritto* del 9.9.2011, applicato con riferimento ai fatti contestati con la lettera del 28.6.2011 (cfr. docc. nn. 13, 14 e 23 del fascicolo attoreo).

Per ordine nella motivazione è opportuno esaminare separatamente le due sanzioni *de quibus*.

Quanto al *richiamo scritto* del 24.6.2010 si svolgono le seguenti considerazioni.

Alla ricorrente è stato contestato che, in data 25.3.2010, a fronte della richiesta del responsabile di effettuare per due giorni l'attività di cassa (in temporanea sostituzione di un collega assente), la dipendente si sarebbe rifiutata, costringendo il responsabile a richiedere formalmente e per iscritto di svolgere la mansione *de qua*.

In ricorso, al riguardo, si conferma che il responsabile, il 25.3.2010, ha chiesto alla ricorrente la sostituzione per l'attività di cassa, evidenziando sia che la dipendente, pur dando la propria disponibilità, ha fatto presente di dover prima eseguire il bonifico bancario per l'attivazione della polizza assicurativa a copertura del rischio professionale, sia che, sempre la ricorrente, ha fatto richiesta di ufficializzazione formale e per iscritto dell'assegnazione delle mansioni in cassa.

[omissis]

[omissis]

Per contro, la sanzione del *biasimo scritto* del 9.9.2011 è illegittima e deve essere annullata.

Alla ricorrente è stato contestato di non aver partecipato ad una riunione indetta – per il 10.6.2011, alle ore 17.30 – presso la sede dell'istituto di credito di Inzago, senza aver avvisato della sua assenza né il responsabile, né la direzione della Manca.

Al riguardo, evidenziato come detta riunione si sia svolta significativamente al di fuori dell'orario di lavoro della parte ricorrente (regolato da un part-time collocato dalle ore 9.30 alle 13.30: cfr. pag. 49 della memoria ex art. 416 c.p.c.), per motivare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa in commento, è sufficiente osservare che la e-mail di convocazione del personale del 31 maggio 2011 (a cui si fa riferimento nell'atto di elevazione di addebito del 28.6.2011 cit. e prodotta *sub* doc. n. 12 del fascicolo attoreo) non si esprime con la necessaria e doverosa chiarezza sotto il profilo della obbligatorietà della presenza del personale (sul punto si legge: "..... *si richiede che tutti si organizzino per assicurare la propria presenza ed una convinta partecipazione*") e ciò, si ribadisce, tenuto anche conto del fatto che la riunione *de qua* si è pacificamente tenuta oltre l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e che, nella relativa e-mail di convocazione non si fa menzione alcuna al fatto che, come esposto nella memoria ex art. 416 c.p.c. (cfr. pag. 17, punto n. 42, dello scritto difensivo), ai dipendenti presenti sarebbe stata riconosciuta un'ora ai fini della c.d. *banca ore*.

Quanto sopra evidenziato induce a ritenere che alla condotta omissiva addebitata alla sig.ra ~~Carla~~ ~~MOLGORA~~ non possa essere attribuita rilevanza disciplinare e ciò specie se si considera che, con il relativo atto di contestazione ex art. 7 L. n. 300/1970, ci si esprime nel senso di *comportamento costituente inadempimento ai doveri di lavoratore e di condotta irrispettosa nei confronti del Suo superiore gerarchico e della Presidenza della Banca*.

In conclusione, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare del *biasimo scritto* del 9.9.2011, che, per l'effetto, deve essere annullata.

6



La parte attrice, poi, ha lamentato l'illegittimità del trasferimento dalla filiale di Busnago a quella di Monza, disposto dalla Banca con lettera dell'8.8.2011 (cfr. doc. n. 15 del fascicolo attoreo).

Con il ricorso *ex art. 414 c.p.c.* – tra i diversi profili di illegittimità dell'atto con cui è stato disposto il mutamento della sede di lavoro della sig.ra – si è eccepito il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 61, commi 1 e 2, C.C.N.L. applicato, in merito alla necessità di esporre al dipendente trasferito *in apposito incontro* – al quale, su richiesta della risorsa, può partecipare un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato – le ragioni tecniche, organizzative e produttive determinanti il provvedimento (cfr. doc. n. 29 del fascicolo cit.).

La parte resistente, per contro, ha fatto presente che la previsione dell'art. 61 C.C.N.L. è stata rispettata, avendo, in particolare, il dott. (all'epoca dei fatti, Vice Direttore Generale della Banca) comunicato alla sig.ra le ragioni tecniche, organizzative e produttive determinanti il trasferimento.

L'onere della prova circa l'effettivo svolgimento dell'*apposito incontro* di cui all'art. 61 C.C.N.L. cit., che – da quanto emerge dalla disciplina collettiva – risulta essere presupposto procedimentale di legittimità del provvedimento avente ad oggetto il mutamento della sede di lavoro del dipendente, grava sulla parte convenuta, che non lo ha soddisfatto.

Infatti, non è stato riversato tra gli atti di causa alcun documento idoneo ad attestare con la necessaria obiettività e certezza lo svolgimento di tale *incontro*, né le prove orali richieste sul punto hanno potuto trovare ingresso, dal momento che, da un lato, la difesa della Banca non ha indicato tra i soggetti da escutere come testimoni il sig. e, dall'altro, come emerso in sede di interrogatorio libero del procuratore speciale della Banca, alla consegna alla ricorrente della missiva di trasferimento da parte del Vice Direttore Generale dell'Istituto di Credito non risulta abbiano partecipato altre persone e, sicuramente, in tale occasione non erano presenti i tre soggetti indicati come possibili testi da escutere sui capitoli di prova orale articolati con la memoria *ex art. 416 c.p.c.*. Da ciò la decisione del Tribunale di non dar ingresso alla prova testimoniale di cui ai capp. 42, 44, 45 e 46 delle conclusioni istruttorie dell'atto difensivo di parte convenuta.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, è possibile ritenere che la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'*incontro* di cui alla contrattazione collettiva possa essere rinvenuta nel fatto che la ricorrente, con le missive che hanno seguito la consegna della lettera di trasferimento, non abbia lamentato l'illegittimità dell'atto *de quo* per mancato rispetto dell'art. 61, commi 1 e 2, C.C.N.L. cit. (cfr. docc. nn. 18, 20 e 22 del fascicolo attoreo), nonché nel riferimento, contenuto nella lettera della Banca del 7.9.2011, alla circostanza che il 9.8.2011 si sarebbe tenuto l'incontro relativo alla esposizione delle ragioni organizzative alla base del provvedimento avente ad oggetto la modificazione della sede di lavoro della ricorrente (cfr. doc. n. 21 del fascicolo cit.). Infatti, quanto al primo aspetto, ciò che rileva è che il profilo di doglianza è stato eccepito con l'atto introduttivo del presente giudizio, non essendo la parte tenuta ad evidenziarlo precedentemente, né potendosi ritenere integrata alcuna preclusione al riguardo; quanto, poi, alla seconda considerazione della difesa resistente, è evidente come il riferimento contenuto in una missiva predisposta e formata dalla stessa Banca non possa essere considerato dato documentale costituente prova (né diretta, né c.d. critica *ex art. 2729 c.c.*) dell'effettivo svolgimento dell'adempimento procedimentale menzionato nella missiva *de qua*.

[omissis]

1997/1998 e 1998/1999, per la quale è stato

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, va dichiarata l'illegittimità del trasferimento della ricorrente dalla sede di Busnago a quella di Monza, con conseguente ordine alla parte resistente di reintegrare la ricorrente presso la sede *a quo*, con assegnazione di mansioni previste per il livello di inquadramento formalmente attribuito alla dipendente.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, stante il fatto che il ricorso ha trovato accoglimento solo in parte e con integrale rigetto di tutte le domande dirette al pagamento di somme, se ne dispone la compensazione tra le parti per sette ottavi, con condanna della Banca resistente a rifondere la restante parte – per l'importo liquidato in dispositivo, in ragione del valore delle domande e del loro oggetto, del numero di udienze tenutesi e dell'attività processuale in esse svolta – alla ricorrente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

P. Q. M.

- Dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare del *biasimo scritto* del 9.9.2011 e per l'effetto, la annulla;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento relativo al trasferimento della parte ricorrente da Busnago a Monza, ordinando alla parte resistente di reintegrare la ricorrente presso la sede di Busnago, con assegnazione di mansioni previste per il livello di inquadramento;
- respinge per il resto il ricorso;
- compensate per sette ottavi le spese di lite tra le parti, condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la restante parte, liquidata nell'importo complessivo pari ad € 1.688,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 26 marzo 2013

il Giudice
Nicola Greco

Nicola Greco

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 29 MAR 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL CANCELLIERE
G. Amedeo VILARDO